

1234.1821



Direzione provinciale di Varese

Ufficio provinciale - Territorio

Atto N. VA0005749

Campione Certo n. 5184



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 0001852/17 Data: 27/01/2017

Ufficio: 13 LAVORI PUBBLICI

Classifica 05.01

TERMINO

IPA:c_c139 AOO:c_c139

AI COMUNE DI CASTELLANZA
VIALE RIMEMBRANZE 4
21053 - CASTELLANZA (VA)
00252280128

ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Art. 16 - D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

- Rilevato che, dagli atti in possesso dell'Ufficio, per il Catasto Fabbricati, risulta che codesto Ente ha presentato in data 25/08/2015 la dichiarazione di **Nuova Costruzione ns. prot.n. VA0124765 del 26/08/2015**, concernente l'unità immobiliare sita nel Comune di **Castellanza**, identificata con Sez. **CZ - Fg. 4 - mappale 203 - Sub. 501** e denunciata oltre il termine di **trenta giorni** decorrenti dal momento in cui detta nuova costruzione è divenuta abitabile e servibile all'uso cui è destinata (data fine lavori **28/02/2012**), come richiamato dal comma 2 lettera b) dell'art. 34-quinquies del D.L. 10/01/2006 n. 4, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 9/03/2006 n. 80;
- considerato che il dichiarante non ha provveduto, attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso**, al pagamento ridotto della sanzione dovuta per l'unità immobiliare in parola, dichiarata oltre il termine previsto;
- ritenuto che la determinazione e l'entità della sanzione, come di seguito specificate, sono avvenute avuto riguardo ad elementi quali la gravità della violazione, l'attività volta all'eliminazione e/o all'attenuazione delle conseguenze della violazione medesima, il tempo trascorso dalla scadenza del termine ultimo concesso per l'adempimento, nonché le condizioni soggettive (economiche e sociali) dell'agente;
- considerato che, per tale infrazione, è irrogabile la sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed alla circolare n. 4/2011, e, cioè, da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00, per ogni unità immobiliare urbana;
- tenuto conto che, alla luce di quanto sopra detto, questo Ufficio ha determinato l'entità della sanzione in € **1.200,00**;

con il presente atto viene contestata la violazione della norma sopra richiamata che comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria ed i relativi oneri accessori così determinati:

Pag. 1 di 5

a) sanzione	€ 1.200,00
b) spese notifica	€ 8,75
c) interessi	€ 6,00
Totale complessivo	€ 1.214,75

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la controversia può essere definita nel termine di **60 gg. dalla notifica** del presente verbale con il pagamento della sanzione richiamata al punto **a)** ridotta ad un terzo, pari a **€ 400,00** (euro quattrocento/00) e degli oneri accessori di cui ai punti **b)** e **c)** di **€ 14,75**, non soggetti a riduzione. Oltre detto termine di 60 gg. la sanzione va pagata per intero.

Il versamento in misura ridotta di **€ 414,75** potrà essere effettuato utilizzando il **modello di pagamento unificato F24**, allegato al presente atto in triplice copia.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. Tenga presente che la domanda di autotutela non sospende alcun termine, quindi, in particolare, continueranno a decorrere i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio indicato in intestazione.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati e riportate in questo atto (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Definizione delle sanzioni

Entro il termine previsto per proporre ricorso Lei può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata. L'importo da pagare non può essere in ogni caso inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Modalità di pagamento

Le somme sopra indicate possono essere versate tramite il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia.

Il modello in parte precompilato deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato allo sportello o per via telematica presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Presentazione di deduzioni difensive

Se non si addivene a definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso, Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto, che diventa quindi improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. c, del Dlgs n. 546/1992).

Ricorso/reclamo e ricorso per controversie di valore superiore a ventimila euro

Quando e come presentare ricorso/reclamo o ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro (art. 17 bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

L'atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Ricorso/reclamo

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. L'istituto del reclamo/mediazione, ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia. Inoltre, in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge,

Ne consegue che sarà possibile costituirsi in giudizio solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, entro 30 gg., ci si può costituire in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale.

Ricorso per controversie di valore superiore a 20.000 euro

Solo nei casi in cui il valore della controversia superi i 20.000 euro, non è possibile ricorrere alla mediazione. L'atto può comunque essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso tenendo presente che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio che ha emesso l'atto, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale-Territorio contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione per le controversie di valore pari o inferiore a 20.000 euro
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002).
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo delle sanzioni contestate è superiore a 3.000 euro, in base all'art.12 del Dlgs n. 546/92, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nei commi 3 e 5 dello stesso articolo.

Come costituirsi in giudizio

Ricorso/reclamo

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo** senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ricorso controversie di valore superiore a 20.000 euro

è necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso –, depositando il relativo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio Lei è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso/reclamo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

Il Responsabile del procedimento è Badagliacca Giovan Battista (art. 5, Legge n. 241/1990).

Il presente avviso si compone di 5 pagine e n. 1 allegato.

PER IL DIRETTORE PROVINCIALE

Passamonte Orazio Andrea

IL RESPONSABILE

Badagliacca Giovan Battista

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENT

CODICE FISCALE

0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 |

barriere in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____

PROV.

giorno mese anno
comune prov via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

		codice tributo	elezione / regione / prov. / mese di	anno di rilevamento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		T010		2017	400,00	
		T011		2017	6,00	
		806T		2017	8,75	
						+/- SALDO (A-B)
codice ufficio		codice atto				
		8 8 9 2 2 9 3 7 5 5 7		TOTALE A	414,75 B	414,75

SEZIONE INPS

[illegible]

SEZIONE REGIONALE

codice regione	codice tributo	aleazione / mese (1)	cassa di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TOTALE				E	F
				+/- SALDO (E-F)	

SEZIONE DI DISTRIBUZIONE LOCALE

[illegible]

SEZIONE A19 - INTERPRENDENZIALI ED ASSICURATIVI

	codice sede	posizione assicurativa numero	Ct.	numero di rientro	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
INAIL						L	L
						L	L
						L	L
						L	L
						L	L
						L	L
TOTALE						L	L
							SALDO (I-L)

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa		importi a debito versati		importi a credito compensati	
									SALDO (M-N)
TOTALE M						N			

FIRMA

SABORINA

EURO +	414.75
--------	--------

ESTRAME DEL VERGIMINO

DA COMPILARE A CURA DI BANCA POSTE AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA						CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		☐	bancario/postale
						AZIENDA	CAB./SPORTELLI	n.ro _____	☐	circolare/vaglia postale	
giorno		mese		anno				tratto / emesso su _____	cod. ABI _____		CAB _____

☐ Autorizzo addebito su:

conto corrente bancario n°

cod. ABI _____ CAR _____ firma _____

1^o COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

0 0 2 5 2 2 8 0 1 2 8

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

data di nascita
giorno mese anno

Sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE IRPEF

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo

retezione/regione/
prov./mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

T010

2017

400,00

T011

2017

6,00

806T

2017

8,75

codice ufficio

codice atto

8 8 9 2 2 9 3 7 5 5 7

TOTALE A

414,75 B

SALDO (A-B)

414,75

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
titolo azienda

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

retezione/
mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

immob. versati
Aoc. Saldo

immobili

codice tributo

retezione/
mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede

posizione assicurativa
numero c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

SALDO FINALE

EURO +

414,75

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

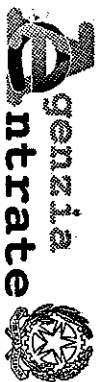
n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB



Agenzia delle Entrate
Direzione provinciale di Varese
Ufficio provinciale - Territorio
Via Pradini, 1 - 21100 Varese

Il suo fedeli nuovo

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate

Anno 2005

Ufficio di

N. *2191* cronologico del notificatore

FIRMA *20 GEN 2007*

PER LE PERSONE FISICHE La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

A.C. 5768-C.C.5184

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Entità e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notifiche in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questo dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

Mod. D4211 (Ex V6217)
EP0811/EP0602 - 31/04

AG



76415856444-7

A

AI COMUNE DI CASTELLANZA
- VIALE RIMEMBRANZE 4
21053 - CASTELLANZA (VA)